

Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: atti@crumbria.it


ATTO N . 1596

PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa
dei Consiglieri Pace e Squarta

“ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA DI BASE”

*Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi
il 27/12/2022*

Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 27/12/2022



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni

Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA

Tel. 075.576.3225/3362

Il Consigliere
Eleonora Pace

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
“Istituzione del servizio di psicologia di base”

Art. 1

(Finalità ed istituzione della figura dello psicologo di base)

1. La Regione Umbria, nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, per garantire al singolo, alla coppia ed alla sua famiglia le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), istituisce, a sostegno dei bisogni assistenziali emersi a seguito dell'epidemia da COVID-19, il servizio di psicologia di base ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b-quinquies) del medesimo d.lgs. 502/1992.
2. Il servizio di psicologia di base ha la finalità di sostenere ed integrare l'azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nelle attività di prevenzione e promozione della salute e nell'intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini umbri.
3. Il servizio di psicologia di base è realizzato da ciascuna azienda unità sanitaria locale a livello di distretto sanitario o sue articolazioni. Esso è svolto da psicologi liberi professionisti a rapporto convenzionale, denominati di seguito psicologi di base. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con regolamento la formazione degli elenchi di cui all'articolo 3 e la gestione degli incarichi convenzionali.
4. Il servizio di psicologia di base è finalizzato a:
 - a) collaborare alle azioni di prevenzione e svolgere attivamente iniziative di promozione di comportamenti e atteggiamenti salutari e delle risorse di resilienza nella popolazione, con particolare riferimento ai soggetti fragili, a rischio o con situazioni di cronicità;
 - b) intercettare e diminuire il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione, costituendo un filtro sia per i livelli secondari di cure, sia per il pronto soccorso;
 - c) intercettare i bisogni di benessere psicologico inespressi dalla popolazione;
 - d) organizzare e gestire l'assistenza psicologica in modo decentrato;
 - e) intercettare e gestire le problematiche comportamentali ed emotive derivate dalla pandemia da COVID-19.
5. Gli interventi previsti dalla presente legge sono integrativi e complementari a quelli previsti da altre norme.



Il Consigliere
Eleonora Pace

Art. 2
(Compiti dello psicologo di base)

1. Lo psicologo di base svolge l'attività di assistenza psicologica primaria e opera in collaborazione con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali.
2. L'attività dello psicologo di base è finalizzata a garantire il benessere psicologico nell'ambito dell'assistenza primaria fornendo, in rapporto con i contesti di vita degli utenti, delle famiglie e delle comunità di riferimento, un primo livello di assistenza psicologica integrato con gli altri servizi sanitari e funzionale ad assicurare una rapida presa in carico del paziente.
3. Allo psicologo di base, in sintonia con le funzioni di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), competono, in accordo con i servizi distrettuali competenti, funzioni di riduzione del rischio di disagio psichico, prevenzione e promozione della salute.
4. Lo psicologo di base assume in carico la richiesta di assistenza e sviluppa un programma di intervento psicologico avvalendosi anche delle strutture di secondo livello competenti sul problema individuato.
5. La richiesta di valutazione e consulenza psicologica è rivolta allo psicologo dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta o da altro specialista.

Art. 3
(Elenchi degli psicologi di base)

1. Per ciascuna azienda unità sanitaria locale è istituito un elenco degli psicologi di base.
2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) laurea in psicologia;
 - b) iscrizione alla sezione A dell'albo degli psicologi;
 - c) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del servizio sanitario nazionale o regionale;
 - d) specifiche competenze e titoli, di cui all'articolo 4, comma 3.

Art. 4
(Organizzazione delle attività dei servizi di psicologia di base)

1. In ciascuna azienda unità sanitaria locale il responsabile della funzione aziendale di psicologia, ove esistente, o il dirigente psicologo individuato dalla medesima azienda,



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni

Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA

Tel. 075.576.3225/3362

Il Consigliere
Eleonora Pace

ha il compito di referente clinico e di coordinamento e programmazione per la psicologia di base, si interfaccia con la Regione per la valutazione delle attività, delle proposte di innovazione e sulla eventuale loro applicabilità, nonché per la programmazione inerente alla psicologia di base territoriale.

2. I costi dell'assistenza psicologica prestata dallo psicologo di base sono a carico del servizio sanitario regionale.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce con propria deliberazione:

a) le specifiche competenze e titoli dello psicologo di base;

b) il fabbisogno ottimale di erogazione delle prestazioni da parte degli psicologi di base per ciascun distretto;

c) le eventuali modalità di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei pazienti.

Art. 5

(Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica)

1. La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata in attuazione dell'articolo 1 sono effettuati dal Tavolo tecnico regionale di cui all'articolo 6.

2. Per le finalità previste al comma 1, gli psicologi di base trasmettono una relazione annuale sull'attività di assistenza psicologica prestata al dirigente psicologo aziendale previsto all'articolo 4, comma 1 che provvede all'invio al Tavolo tecnico regionale.

3. Il Tavolo tecnico regionale esamina le relazioni presentate ai sensi del comma 2 per verificare, controllare e valutare l'attività di assistenza psicologica.

Art. 6

(Tavolo tecnico regionale)

1. La Regione istituisce un Tavolo tecnico regionale composto da: un dirigente psicologo per ciascuna azienda unità sanitaria locale, un rappresentante dell'Ordine degli psicologi dell'Umbria, un docente universitario ordinario di psicologia clinica, il direttore regionale o un dirigente della direzione regionale competente in materia di tutela della salute, un rappresentante di una società scientifica di psicologia accreditata presso il Ministero della Salute, un rappresentante di un'organizzazione sindacale rappresentativa della categoria, un rappresentante dei medici di medicina generale e uno dei pediatri di libera scelta.



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni

Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA

Tel. 075.576.3225/3362

Il Consigliere
Eleonora Pace

2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 svolge un'azione di controllo, programmazione ed indirizzo sulle attività prestate dallo psicologo di base, anche in funzione dei bisogni di salute emergenti nel territorio regionale.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione che collaborano all'esercizio della funzione del Tavolo tecnico regionale.
4. La partecipazione ai lavori del Tavolo tecnico non comporta il riconoscimento di compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese.

Art. 7
(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2024, e successivamente ogni anno, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione sui servizi di assistenza psicologica di base. La relazione contiene, in particolare, i seguenti dati ed informazioni:
 - a) distribuzione territoriale dei servizi di psicologia di base attivati in ciascuna azienda unità sanitaria locale e numero di psicologi impegnati in tali servizi;
 - b) numero di richieste di consulenza psicologica di base effettuate e numero di utenti presi in carico, distinti per classe di età;
 - c) descrizione delle modalità organizzative dei servizi attivati con particolare riferimento al raccordo con la medicina generale e la pediatria di libera scelta;
 - d) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge ed indicazione di possibili azioni per superarle.
3. La commissione consiliare competente utilizza gli elementi conoscitivi ottenuti anche al fine di valutare, sentiti i soggetti coinvolti nelle attività di cui alla presente legge, l'implementazione dei servizi di assistenza psicologica di base nel territorio regionale.

Art. 8
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 100.000,00 alla Missione 13, Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale di previsione per il triennio 2023-2025, cui si fa fronte con le risorse già attribuite alle ASL per il servizio regionale sanitari iscritte nella medesima Missione e Programma.



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni

Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA

Tel. 075.576.3225/3362

Il Consigliere
Eleonora Pace

2. Per gli esercizi successivi, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio regionale di previsione alla Missione 13, Programma 01, Titolo 1.

I Consiglieri

Eleonora Pace

Marco Squarta



Il Consigliere
Eleonora Pace

Relazione tecnica

L'articolo 1 descrive le finalità della proposta di legge ed istituisce la figura dello psicologo di base.

Il comma 2 stabilisce che il servizio di psicologia di base sostiene ed integra l'azione dei medici di medicina generale nelle attività di prevenzione e promozione della salute dei cittadini umbri.

Il comma 3 precisa che il servizio di psicologia è realizzato da ciascuna azienda sanitaria locale a livello dei distretti sanitari o delle loro articolazioni. Il servizio di psicologia di base è svolto da psicologi liberi professionisti a rapporto convenzionale. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con regolamento la formazione degli elenchi di cui all'articolo 3 e la gestione degli incarichi convenzionali.

Il comma 4 descrive ulteriori finalità del servizio di psicologia volto alla diminuzione del peso dei disturbi psicologici nella popolazione, costituendo un filtro sia per i livelli secondari di cure che per il pronto soccorso intercettando i bisogni di benessere psicologico che spesso rimangono inespressi dalla popolazione, organizzando e gestendo l'assistenza psicologica a livello distrettuale, anche al fine di intercettare e gestire le problematiche comportamentali ed emotive derivanti dalla pandemia.

Gli oneri derivanti dall'istituzione del servizio di psicologia di base si possono stimare in via preliminare in euro 100.000, a cui si fa fronte con le risorse già attribuite alle AA.SS.LL. per il servizio sanitario regionale.

L'articolo 2 descrive i compiti dello psicologo di base che opera in collaborazione con i medici di medicina generale con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali a livello distrettuale, per fornire un primo livello di assistenza psicologica, di qualità, accessibile, efficace e integrato con gli altri servizi sanitari contraddistinto da una rapida presa in carico del paziente.

La richiesta di valutazione e consulenza psicologica è rivolta dal cittadino o dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta o da altro specialista. Il comma 4 precisa che lo psicologo di base assume in carico in carico la richiesta, sviluppa un programma di intervento psicologico avvalendosi anche delle strutture di secondo livello competenti in merito al problema individuato.

La norma descrive in dettaglio le attività dello psicologo di base e non genera in sé nuovi o maggiori oneri finanziari.



Il Consigliere
Eleonora Pace

L'articolo 3 istituisce, in ciascuna azienda unità sanitaria gli elenchi degli psicologi delle cure primarie. Nel comma 2 vengono specificati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco. La norma ha carattere ordinamentale e non genera in sé oneri finanziari.

L'articolo 4 disciplina l'organizzazione delle attività dei servizi di psicologia di base. In particolare si prevede che in ciascuna azienda unità sanitaria locale il responsabile della funzione aziendale di psicologia, ove esistente, o il dirigente psicologo individuato dalla medesima azienda, ha il compito di referente clinico e di coordinamento e programmazione per la psicologia di base, si interfaccia con la Regione per la valutazione delle attività, delle proposte di innovazione e sulla eventuale loro applicabilità, nonché per la programmazione inerente alla psicologia di base territoriale. Ulteriori aspetti sono demandati all'adozione di un apposito atto da parte della Giunta regionale. Il comma 2 dispone che i costi dell'assistenza psicologica prestata dallo psicologo di base sono a carico del servizio sanitario regionale.

L'articolo 5 definisce le modalità di verifica monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica. Tali attività vengono svolte dal Tavolo tecnico regionale di cui all'articolo 6 della proposta di legge. A tal fine, si prevede che gli psicologi di base trasmettano una relazione annuale sull'attività di assistenza psicologica prestata al dirigente psicologo aziendale, il quale provvede all'invio della documentazione al Tavolo tecnico regionale. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano ulteriori oneri finanziari aggiuntivi, in quanto facenti parte delle funzioni già previste in capo ai diversi soggetti della proposta di legge, nonché al Tavolo tecnico regionale.

L'articolo 6 istituisce il Tavolo tecnico regionale composto da: un dirigente psicologo per ciascuna azienda unità sanitaria locale, un rappresentante dell'Ordine degli psicologi dell'Umbria, un docente universitario ordinario di psicologia clinica, il direttore regionale o un dirigente della direzione regionale competente in materia di tutela della salute, un rappresentante di una società scientifica di psicologia accreditata presso il Ministero della Salute, un rappresentante di un'organizzazione sindacale rappresentativa della categoria, un rappresentante dei medici di medicina generale e uno dei pediatri di libera scelta. Il Tavolo svolge un'azione di controllo, programmazione ed indirizzo sulle attività prestate dallo psicologo di base, anche in funzione dei bisogni di salute emergenti nel territorio regionale.

La Giunta regionale disciplina con proprio atto le modalità organizzative del Tavolo tecnico e individua le strutture della Regione che collaborano all'esercizio delle sue funzioni.



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni

Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA

Tel. 075.576.3225/3362

Il Consigliere
Eleonora Pace

Il comma 4 stabilisce inoltre che la partecipazione ai lavori del Tavolo tecnico non comporta il riconoscimento di compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese; pertanto dalle presenti disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari.

L'articolo 7 è relativo alla clausola valutativa con la quale si prevede la predisposizione di una relazione da parte della Giunta regionale contenente dati e informazioni sull'attuazione della legge, da inviare all'Assemblea legislativa con cadenza annuale. L'adempimento a tale obbligo informativo non genera oneri finanziari aggiuntivi.

L'articolo 8 contiene la norma finanziaria con la quale si autorizza, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, la spesa di euro 100.000,00 alla Missione 13, Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale di previsione per il triennio 2023-2025, cui si fa fronte con le risorse già attribuite alle ASL per il servizio regionale sanitari iscritte nella medesima Missione e Programma. Per gli esercizi successivi, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti di spesa annualmente previsti nel bilancio regionale di previsione alla Missione 13, Programma 01, Titolo 1.